

IL CONTRIBUTO DI ROMUALDO TRIFONE ALLA SISTEMAZIONE TEORICA DEL 'DIRITTO FORESTALE' IN ITALIA*

Paolo Grossi**

1. – Una delle singolarità più tipizzanti della personalità scientifica di Romualdo Trifone è di aver dedicato attenzione costante a una branca del diritto positivo italiano, attenzione che si è consolidata – nel giro di parecchi decenni – in una cospicua messe di pubblicazioni, tanto da proporci uno studioso che si è biforcuto in due ben definiti filoni di ricerca, quello della storia del diritto medievale e moderno e quello del diritto forestale italiano.

Né si tratta di materia, come quella degli assetti fondiari collettivi, che non può non riscuotere l'attenzione anche degli storici per il suo essere una storia vivente e, pertanto, collocata in un crinale elastico tra passato e presente (materia nella quale lo stesso Trifone si è cimentato ripetutamente). Il diritto forestale, di cui si occupa il Nostro, si incarna in parecchi interventi legislativi dello Stato unitario e viene studiato nella sua positività e vigenza.

Non solo, ma, creato a Firenze con la legge 14 luglio 1912 il Regio Istituto Superiore Forestale Nazionale¹, Trifone vi insegna – come titolare di cattedra – dal 1914 al 1923 il Diritto forestale². E' a tutta questa sua operosità, collaterale a quella di storico del diritto, che si vuole guardare nella presente comunicazione, nella convinzione di contribuire a disegnare un volto più compiuto del personaggio.

2. – Intanto, una precisazione. Se è vero che Trifone ha saputo essere studioso a due dimensioni e ha saputo dimostrarsi provveduto del sapere tecnico necessario al cultore di un diritto positivo, è anche vero che il suo filone caratterizzante – quello dello storico – non ha mancato mai di offrire la sua ricchezza per ispessire il dialogo con le rigide norme vigenti. Ci siano consentiti alcuni esempi.

Quando egli esamina con sguardo critico la legge/ madre forestale italiana del 1877, non può fare a meno di comparare quanto si era fatto negli Stati preunitari e nell'Impero Austro-ungarico, constatando che «nel compiere la sua opera riformatrice e unificatrice il legislatore italiano aveva a sua disposizione parecchi elementi tradizionali da valorizzare», ma che «la smania innovatrice continuò a recidere quei fili che legavano i progetti di riforma a ciò che s'era fatto in passato»³. Allo storico avvezzo a un atteggiamento di comprensione, il manicheismo politico non poteva che suonare

*Testo della relazione pronunciata in occasione del Convegno di Studi su "Romualdo Trifone. Giurista Storico Legislatore", Università degli Studi di Salerno, 16/4/2013.

** Emerito di Storia del Diritto italiano presso l'Università degli Studi di Firenze, Giudice della Corte Costituzionale.

¹ Che resterà autonomo fino alla sua confluenza nel Regio Istituto Superiore Agrario e Forestale fondato nel 1924.

² Cfr. R. Trifone, *L'attività del R. Istituto Superiore Forestale Nazionale dalla sua fondazione al 1924*, Firenze 1924. Quanto alla intitolazione della cattedra, mentre a p. 11 si parla di 'Legislazione forestale', a p. 39 si parla di 'Diritto forestale', dizione che fa propria anche lo stesso Trifone nei suoi scritti e che troviamo ripetuta in una pubblicazione retrospettiva a cura della stessa Facoltà fiorentina di scienze agrarie (cfr. *Da Vallombrosa alle Cascine-Dal 1869 al 1985*, Firenze 1985. Purtroppo, il materiale archivistico dello Istituto Superiore, che avrebbe risolto nettamente il problema formale, non risulta reperibile nell'Archivio dell'Ateneo fiorentino.

³ Id., *Il vincolo forestale prima e dopo la legge del 1877*, in *L'Italia forestale e montana*, VII (1952), 123. Già molto tempo prima, in un Convegno del 1921, egli aveva espresso con vigore la stessa condanna: «Che cosa si salvò da quella smania di "togliere di mezzo leggi viete, leggi ispirate da principii di protezionismo di altri tempi e che inceppavano la libertà"?» (Id., *Precedenti storici del sistema italiano del vincolo forestale*, in Atti del I Convegno tecnico-forestale-Firenze, 20/21 giugno 1921, Firenze 1922, 4 (dell'estratto), dove riporta un passo della Relazione Lampertico al Senato.

incolto e funesto. Bene avrebbe, invece, fatto il legislatore italiano di trarre profitto dalle passate esperienze.

Ancora: a fronte dello strumento dell'espropriazione valorizzata in una legge forestale del 1910, Trifone non ha esitazione nel richiamarsi al sistema delle *ingrossazioni* largamente adottato dagli statuti comunali italiani del maturo medioevo, a suo avviso largamente preferibile perché, al contrario della violenza legale tipica di ogni esproprio, si arrivava allo scopo quasi sempre con lo strumento pattizio della permuta⁴.

Ancora: nell'immediato secondo dopoguerra, nel tentativo di superare una visione totalmente individualistica nella proprietà privata forestale, egli non èsita a sostenere che «le proprietà boschive più cospicue dovrebbero assumere l'aspetto economico e giuridico di fedecommissio», giacché «col fedecommissio al posto del proprietario verrebbe a porsi la famiglia»⁵. Lo storico del diritto riesumava volentieri un istituto, che l'individualismo giuridico moderno aveva cancellato con ripugnanza e che sembrava al Nostro idoneo a sottrarre il bene forestale ad alienazioni e frammentazioni facili.

Anche se fuori dell'orbita dello stretto diritto forestale, come non ricordare, inoltre, la sua proposta di applicare la medievale teoria del dominio diviso (cancellata con spregio dalla sistemazione moderna della proprietà individuale) ai terreni sottoposti a bonifica⁶?

3. – Questo discorso, che serve a dimostrare la unitarietà di un personaggio complesso e, come si diceva più sopra, a più dimensioni, deve continuare anche scendendo a identificare Trifone come forestalista. Il ruolo che egli si rivendica non è mai quello dell'esegeta analitico e passivo dell'articolato di una legge; al contrario, ha bisogno di aperture.

Se già lo soccorre la comparazione verticale in grazia della sua preparazione storiografica, è ben percepibile in lui la tensione alla comparazione orizzontale, alla tesaurizzazione delle esperienze di altri Stati, primo fra tutti l'Impero austro-ungarico avveduto custode del suo patrimonio forestale. Sotto questo profilo le pagine trifoniane sono sempre ricchissime di dati, con un apparato documentario davvero ammirevole.

Ma la tensione intellettuale va al di là della dimensione giuridica per investire quella economica e quella strutturale. Detto in altre parole, Trifone non si appaga del testo ma cerca sempre di inserirlo nel suo contesto naturale. In questa orientazione è stato per lui culturalmente provvidenziale l'incontro a Firenze con Arrigo Serpieri, colui che ha dato fondazioni autenticamente scientifiche alla disciplina della economia agraria in Italia, che Trifone trova come suo Direttore al momento dell'ingresso nello Istituto Superiore Forestale, e con il quale instaura una intensa collaborazione.

Sarà Serpieri a preparare la monografia trifoniana su «La legislazione forestale nelle terre redente», che appare nelle *Pubblicazioni* dell'Istituto⁷, e sarà sempre Serpieri a chiedere al suo docente di diritto forestale una collaborazione diretta per la redazione del R. Decreto 30 dicembre 1923, che riordina e riforma tutta la legislazione italiana forestale e montana⁸.

La legge non può ridursi a un comando cartaceo: quel comando presuppone un bene estremamente complesso – il bosco - contrassegnato da una difficile sopravvivenza, e, dietro, una

⁴ Id., *Il sistema di espropriazione in materia forestale (a proposito di un recente progetto di riforma)*, in *L'Alpe-Rivista forestale italiana*, 2.2 (1915), 7 ss.

⁵ Id., *Per l'istituzione di un vincolo fedecommissario sui boschi di proprietà dei privati*, in *Rivista di diritto agrario*, 23.24 (1944/1947), soprattutto 154-55. L'ipotesi era stata oggetto di una Relazione congressuale (cfr. Id., *In tema di boschi privati-Una proposta*, in *Atti del Congresso Nazionale della Montagna e del Bosco* – Firenze, 4/8 maggio 1947, Firenze 1947).

⁶ Id., *Il dominio diviso e la sua applicazione ai terreni di bonifica*, in *Rivista di diritto agrario*, 22 (1933).

⁷ Id., *La legislazione forestale nelle terre redente (Note ed appunti per un eventuale programma di riforme)*, Firenze 1919.

⁸ Ne dà notizia lo stesso Trifone nella ricostruzione storica generale del 1957: Id., *Storia del diritto forestale in Italia*, Firenze 1957, 247.

realtà economica parimente fragile come la montagna, dalla quale la sola entità boschiva non può essere innaturalmente disarticolata. Si trattava, insomma, di un atteggiamento metodologico, che era familiare allo storico del diritto avvezzo a storicizzare i propri dati, cioè a immergerli in contesti esperienziali, e che l'autorevole esempio dell'economista Serpieri serviva a convalidare.

4. – Nel decennio in cui Trifone fu titolare a Firenze della cattedra di 'diritto forestale' si ebbe in Italia uno sviluppo considerevole del sistema normativo regolante il patrimonio boschivo. Si poteva fare (e si fece) il bilancio dei risultati della legge/madre del 1877. Il nucleo di quella norma, dominata da un atteggiamento di decisa sfiducia verso i privati proprietari, stava in una rigida distinzione fra i boschi e le terre spoglie situati su pendici oltre o sotto il limite della zona di vegetazione del castagno, assoggettando solo i primi a un regime vincolistico.

Legge indubbiamente provvida, ma anche semplicistica per due fondamentali motivi: per la rigidità della affermata distinzione; per avere isolato il bosco dal contesto economico circostante, mentre, a rendere più funzionale il regime vincolistico, si sarebbe dovuto tener conto anche della agricoltura e della pastorizia montane. Il che si ebbe, in parte, con la legge 2 giugno 1910, che accompagna alla tutela per ragioni idro-geologiche il criterio della tutela economica valorizzando talune culture (come quella del castagno connessa a parecchie imprese industriali dell'area appenninica). Con questa legge si crea, inoltre, un ampio demanio forestale dello Stato.

Le critiche da un punto di vista economico, che Serpieri insistentemente enuncia per tutto il secondo decennio del Novecento, spianano la strada al Regio Decreto del 1923, che vede attori primari Serpieri stesso e, al suo fianco, il giurista Trifone. Qui si ebbe, finalmente, quella visione maggiormente organica auspicata da Serpieri. I due scopi essenziali del Decreto erano quello di difendere la stabilità del terreno e regolare le acque, ma anche di favorire le varie forme di utilizzazione dei terreni di montagna. Si cercò di conseguire il primo ponendo divieti e limitazioni, aggiungendo interventi diretti o indiretti dello Stato; il secondo, regolando queste limitazioni in maniera più rispondente alle necessità generali e meno gravosa per i proprietari dei terreni.

Afferma con soddisfazione Trifone: «La legge non dimentica l'interesse pubblico..., ma cerca di conciliare col rispetto di esso quello non trascurabile delle popolazioni e dei privati, rimettendo all'autorità il compito di cercare il punto intermedio sul quale possono equilibrarsi gli interessi in conflitto»⁹. La visione equilibratamente solidaristica di Trifone, tesa a un bilanciamento e temperamento di valori contrastanti, trova qui una appagante soluzione normativa. Quando, invece, nell'immediato secondo dopoguerra, nel 1946, si ebbe in un progetto dell'onorevole Micheli una totale inversione di tendenza, cancellando vincoli e limitazioni e rimettendo tutto a una «graduale rieducazione del montanaro» e ad aiuti cospicui da parte dello Stato, Trifone non è in grado di manifestare un nettissimo dissenso: «Io veramente non so come si possa abbandonare la vecchia via dei vincoli e delle coercizioni, mentre si prova la graduale rieducazione del montanaro; rinunciare cioè alle garanzie che accorda la legge nella speranza che quelli, che potrebbero essere colpiti, si comportino in modo da rendere inutili tali garanzie»¹⁰.

I suoi studi di economia forestale, nonché la sua esperienza di storico attento allo sfacelo del patrimonio boschivo nel latifondo meridionale pubblico e privato, lo rendono persuaso della validità di un vincolo anche se non rigidamente inteso.

5. – Un'ultima sosta su alcuni tentativi di costruzione giuridica risalenti al periodo di docenza fiorentino. Mi riferisco alla sua prolusione al corso di diritto forestale per l'anno scolastico 1919/20

⁹ Id., *Il vincolo forestale prima e dopo la legge del 1877*, cit., p. 125. Si veda anche: Id., *Le deformazioni del concetto di vincolo nella legislazione forestale italiana*, in *L'Alpe-Rivista forestale italiana*, 2.6 (1919).

¹⁰ Ibid., 126.

su *Concetto e limiti del diritto forestale*, e la memoria su *La consuetudine come fonte del diritto forestale* letta presso la fiorentina Accademia dei Georgofili il 2 aprile 1922.

E' naturale che io ponga a raffronto questi tentativi di Trifone con quelli temporalmente coincidenti di Giangastone Bolla concernenti il diritto agrario e resi palesi nello stesso anno 1922 con la fondazione di un foglio autonomo, la *Rivista di diritto agrario*. E una prima considerazione si impone: a fronte della proposta forte e decisa (anche se solcata da parecchie incautele metodologiche) di Bolla, stanno le osservazioni assai più timide (ma anche assai più prudenti) di Romualdo Trifone.

Il Nostro si càrica di un inevitabile còmpito ordinatorio e sistematorio: «presa in esame la materia forestale, fa d'uopo raccogliere tutte le norme giuridiche che fanno capo ad essa e raggrupparle intorno ai soggetti, oggetti e rapporti che esse regolano, cercando di delineare i diversi istituti e principî giuridici, da cui son dominate, le loro possibili connessioni e la posizione rispettiva, per tentare una sistemazione unitaria e una costruzione distinta da quella di altri rami del diritto pubblico o del diritto privato»¹¹.

Il primo rischio da evitare è quello di fare d'ogni erba un fascio, ma v'è un secondo rischio da evitare accuratamente: quello di un infondato isolamento, posta la «assoluta inscindibilità della soluzione del problema forestale da quello più largo e complesso riflettente l'intera economia della montagna»¹². Il risultato, che scaturisce da questa prudente valutazione trifoniana, è il seguente: il diritto forestale è «quel complesso di norme giuridiche, che disciplinano l'attività pubblica e privata per la tutela e l'incremento della silvicoltura, considerata quest'attività da sola o in rapporto con quella che viene svolta a vantaggio delle altre industrie agricole e di montagna»¹³.

Il risultato sembra modesto allo stesso proponente, che non può esimersi da una auto/obbiezione: «potrebbe tuttavia apparire come un capitolo del diritto amministrativo»¹⁴. L'autonomia deriverebbe dalla circostanza di raccogliere norme e principii, sia pubblicistici, sia privatistici, concernenti «alcuni istituti propri di questo nuovo ramo del diritto»¹⁵; in altre parole, deriverebbe «dal modo particolare di considerare e di trattare alcuni rapporti giuridici, e cercare, nel suo campo ben definito, di raggruppare questi rapporti e gl'istituti che gli son propri, per sistamarli, armonizzarli e ricollegarli ai principî generali del diritto»¹⁶.

Siamo qui ben lontani dall'idea bolliana di una autonomia addirittura scientifica. È, piuttosto una autonomia che, pur solcata anch'essa da qualche profilo aporetico¹⁷, si presenta innanzi tutto come didattica, rivelando una sua utilità a livello classificatorio e sistematorio. Aggiungerei: è una autonomia congeniale alle due virtù che sembrano tipiche di questo giurista salernitano¹⁸, la prudenza e l'umiltà.

6. – Conclusioni non dissimili si possono trarre dalla più sopra ricordata *memoria* trifoniana del '22. A fronte delle enfattizzazioni di Bolla, che aveva fatto leva sulla consuetudine quale fonte tipizzante di un diritto agrario reso autonomo dalle astrattezze del diritto civile, misuratissima è l'analisi del Nostro. Che non si lascia impressionare dalle negazioni di autorevoli statalisti, ma che si rende perfettamente conto del ridottissimo spazio che il legalismo moderno assegna agli usi.

¹¹ Id., *Concetto e limiti del diritto forestale*, in *Annali del R. Istituto Superiore Forestale Nazionale*, 5, Firenze 1920, 8 (dell'estratto).

¹² Ibid., 10.

¹³ Ibid., 11.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ibid., 12.

¹⁶ Ibid., 13.

¹⁷ L'aporia consiste in un tentativo, che vuol salvare capra e cavoli, ossia l'autonomia del diritto forestale e, insieme, la sua inscindibilità dall'economia della montagna nella sua interezza.

¹⁸ Trifone era nato a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

Piuttosto, è la situazione delle fonti del diritto forestale a imporre *de facto* una loro rilevanza. Queste fonti sono leggi e regolamenti, che tuttavia regolano soltanto una parte assai ridotta dell'ordinamento forestale. Nei vuoti, la consuetudine «si presenta direttamente per la necessità stessa delle cose»¹⁹, e si guadagna pertanto, nell'effettività, un suo spazio e un suo ruolo.

Concludiamo questo nostro intervento. L'aver messo in luce l'operosità del Trifone forestalista, contribuendo a chiarire una tessera del composito mosaico in cui si articola la ricerca scientifica trifoniana, contribuisce anche – io credo – a meglio percepire il reale spessore di questo appartato ma non dimenticabile storico del diritto.

Abstract.- Studioso a più dimensioni, Romualdo Trifone tratta, da giurista positivo, la materia degli assetti fondiari collettivi come storia vivente. La sua sensibilità di storico del diritto gli impone di contemplare la dimensione giuridica accanto a quella economica e a quella strutturale. Tra gli anni '20 e '40, T. fornisce un contributo decisivo alla legislazione in materia di diritto forestale.

Multi-dimensional scholar, Romualdo Trifone, as a positive jurist, deals with the problem of collective land structures as living history. His sensitivity of law historian allows him to contemplate the legal dimension alongside the economic and the structural one. Between twenty and forty years, Trifone provides a decisive contribution to the legislation on forest law.

¹⁹ Id., *La consuetudine come fonte del diritto forestale*, in *Atti della R. Accademia dei Georgofili*, quinta serie, 19 (1922), 96.